

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la discussione svolta congiuntamente sugli argomenti iscritti ai nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'o.d.g. , riportata nel verbale allegato alla propria precedente deliberazione n. 17 in data odierna;

Visto l'art. 42 del D.lgs. 18.08.2000, N. 267.

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e succ. mm.ii., "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della L. 23.10.1992, n. 421", con cui è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili.

Visto l'art. 1, comma 156, della L. 27.12.2006, n. 296, che individua nel Consiglio comunale l'organo competente a stabilire le aliquote dell'imposta e le detrazioni spettanti per l'abitazione principale.

Visto l'art. 3, commi 48 e 56, della L. 23.12.1996, n. 662.

Viste le lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Visto l'art. 2, comma 4, della L. 09.12.1998, n. 431.

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con propria deliberazione n. 109 del 16.11.1998, modificato con deliberazioni C.C. n. 22 del 22.2.2000, n. 19 del 6.3.2001, n. 62 del 18.5.2001, n. 13 del 28.03.2007, n. 15 del 27.03.2008 e n. 17 approvata in data odierna, immediatamente eseguibile.

Visto il D.Lgs. 31.03.1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27.12.1997, n. 44, come modificato dal D.Lgs. 03.05.2000, n. 130.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 04.04.2001, n. 242, concernente modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07.05.1999, n. 221.

Visto il regolamento per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni comunali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 29.05.2002.

Vista la deliberazione C.C. n. 19 del 27.03.2008, esecutiva, con cui venivano stabilite le aliquote e la detrazione per abitazione principale per l'anno 2008, nonché approvati gli scaglioni dell'indicatore I.S.E.E. da applicare nell'anno 2008 per il riconoscimento della maggiore detrazione spettante per il possesso dell'abitazione principale.

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, che dispone, tra l'altro, che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 19.12.2008 è stato prorogato al 31.03.2009 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2009;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.L. 27.05.2008, n. 93, avente ad oggetto

"Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 24.07.2008, n. 126;

Visti, in particolare, i commi 1, 2 e 3 della richiamata disposizione, in forza dei quali:

- sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, a decorrere dall'anno 2008, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione delle unità di categoria catastale A1, A8 ed A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del predetto decreto legislativo;
- sono abrogate le disposizioni concernenti l'ulteriore detrazione (pari all'1,33 per mille con un massimo di €200,00) introdotta dal comma 5 dell'art. 1 della L. 24.12.2007, n. 244.

Atteso che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intendono quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente al 29.05.2008, data di entrata in vigore del D.L. n. 93/2008;

Vista la risposta fornita alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze - in persona del Sottosegretario - all'interrogazione parlamentare n. 5-00874, che esclude, per i Comuni, la potestà di assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari urbane concesse in locazione a soggetti che la adibiscono ad abitazione principale;

Considerato che il Ministero ha escluso la sussistenza di una generale potestà di assimilazione in capo ai Comuni, connessa all'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

Atteso che lo stesso Ministero delle Finanze ha ritenuto legittima l'assimilazione nei soli casi in cui detta facoltà sia espressamente prevista dalla legge, ovvero nelle fattispecie contemplate dalle seguenti disposizioni:

- art. 59, lett. e) del D.Lgs. n. 446/1997 (unità concesse in uso gratuito a parenti, in linea retta o collaterale),
- art. 3, comma 56, della L. 23.12.1996, n. 662 (fabbricati posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e a condizione che la stessa non risulti locata);

Considerato che l'esenzione di cui all'art. 1 del D.L. n. 93/2008 si applica, altresì, nei casi di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in favore del soggetto passivo che non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che il medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

Considerato che ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del D.L. n. 93/2008, la minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 della medesima disposizione è rimborsata ai singoli Comuni, con oneri a carico del bilancio dello Stato, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 504/1992, introdotto dall'art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Attesa, pertanto, la proposta avanzata dalla Giunta comunale, volta, per l'anno 2009:

- I) a confermare l'aliquota nella misura del 5 per mille (cinque per mille) per le unità immobiliari urbane adibite ad abitazione principale del soggetto passivo censite in Cat. A1, A8 ed A9 e, pertanto, non escluse dall'imposta;
- II) a stabilire nella misura del 5 per mille (cinque per mille) l'aliquota per l'unità immobiliare locata con contratto tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 09.12.1998 n° 431, a conduttore che la utilizza come abitazione principale;

III) a stabilire nell'ammontare di € 103,29.= la detrazione spettante, pro-quota o per l'intero, a tutti i possessori delle unità immobiliari urbane di cui alla precedente lettera I);

IV) a confermare l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per i fabbricati di cui alla precedente lettera I), e non anche la detrazione spettante a titolo di abitazione principale, alle unità immobiliari considerate abitazioni principali ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera b) del vigente regolamento I.C.I. ;

V) a stabilire, invece, che alle unità immobiliari considerate abitazioni principali ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera c), del vigente regolamento I.C.I., si applichi, qualora non escluse dall'imposta non soltanto l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, ma anche la detrazione per questa spettante;

VI) a confermare nella misura del 4 per mille (quattro per mille) l'aliquota da applicare alle unità immobiliari possedute da enti senza scopo di lucro;

VII) a confermare l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille (sette per mille) a tutte le altre tipologie di immobili;

Dato atto, altresì, che con l'accoglimento delle proposte di cui al precedente capoverso, il gettito per l'anno 2009 ammonterà ad una somma valutabile in Euro 4.220.000,00=, tenuto conto dei rimborsi di cui all'art. 1, comma 7 della L. n. 244/2007, nonché all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 93/2008;

Atteso che il livello di gettito di cui al precedente capoverso è compatibile con una concomitante manovra volta a confermare l'incremento sino all'ammontare massimo di Euro 258,22.= dell'importo della detrazione per abitazione principale per talune categorie di soggetti passivi del tributo che versano in una situazione di disagio economico e sociale;

Dato atto che il criterio dell'indicatore della situazione economica equivalente continua a garantire un sistema di controlli atti a ridurre fenomeni di elusione e/o evasione fiscale, sia attraverso il collegamento alla banca dati reddituale dell'I.N.P.S., sia attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze;

Attesa, pertanto, l'opportunità di confermare l'ordinamento dell'istituto della maggiore detrazione per abitazione principale, in modo di attribuire l'incremento di cui al precedente capoverso ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) inferiore od uguale ai seguenti valori, già determinati per l'anno 2008 in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare:

N. componenti il nucleo familiare	Valore indicatore I.S.E.E.	Valore indicatore I.S.E.E. (Per nuclei familiari con presenza di portatori di handicap)
1	14.005,00	24.575,00
2	13.270,00	20.002,00
3	13.019,00	18.200,00
4	12.944,00	17.241,00
5	13.027,00	16.736,00
6 ed oltre	13.254,00	16.557,00

Dato atto che i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup> si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%:

Acquisiti i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- in ordine alla regolarità tecnica, dal responsabile del Servizio Affari Generali e delle Entrate;
- in ordine alla non rilevanza contabile del presente provvedimento, dal responsabile dell'Ufficio

Ragioneria e contabilità.

Visto l'esito della votazione, che ha dato il seguente risultato:

- presenti n. 15
- favorevoli n. 12
- astenuti n. 1 (Borri)
- contrari n. 2 (Farina e Lumachi)

**DELIBERA**

1) Di confermare, per l'anno 2009, le aliquote già in vigore per l'anno 2008 e, pertanto, di stabilire:

A) nella misura del 4 per mille (quattro per mille) l'aliquota da applicare alle unità immobiliari possedute da enti senza scopo di lucro;

B) nella misura del 5 per mille (cinque per mille) l'aliquota da applicare, osservando le sotto indicate prescrizioni, alle unità immobiliari di categoria A1, A8 ed A9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché alle loro pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, limitatamente a n. 1 unità per categoria:

a) Il vincolo pertinenziale non sussiste quando il fabbricato accessorio è adibito contemporaneamente al servizio di diversi beni, appartenenti anche pro-quota, a diversi soggetti.

b) Si considerano abitazioni principali, soltanto ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e non anche ai fini della spettanza della detrazione:

- l'abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, purché non comproprietari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

c) Si considera abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta ed anche ai fini della spettanza della detrazione:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

C) nella misura del 5 per mille (cinque per mille) l'aliquota da applicare alle unità immobiliari locate con contratto tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 09.12.1998 n° 431, a conduttori che la utilizzano come abitazione principale, dando atto:

- che i medesimi fabbricati non sono esclusi dall'imposta,
- che la concessione in locazione di unità immobiliare urbana con contratto tipo concordato, ai sensi della L. n° 431/98, costituisce modificazione di dati od elementi alla quale consegue un diverso ammontare dell'imposta e, pertanto, sussiste l'obbligo di denuncia da parte del soggetto passivo, il quale è tenuto ad allegare copia del contratto tipo alla dichiarazione, da presentarsi nei termini di legge, in esecuzione della Deliberazione C.C. n. 26 del 22.02.2000;

D) nella misura del 7 per mille (sette per mille) l'aliquota da applicare a tutte le altre unità immobiliari urbane, nonché, in caso di contitolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, alla quota di essi spettante al contitolare non residente, ancorché ascendente o discendente di primo grado del comproprietario che ivi abbia stabilito la propria residenza anagrafica.

2) Di stabilire per l'anno 2009 in Euro 103,29.= (Euro centotré/29) l'importo della detrazione per le unità immobiliari censite in cat. A1, A8 ed A9 direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta, in applicazione dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

3) Di confermare per l'anno 2009 in Euro 258,22 la maggiore detrazione per l'abitazione principale.

4) Di confermare, per l'anno 2009, ai fini del riconoscimento della maggiore detrazione di cui al punto 3), l'articolazione dei nuclei familiari per valori di indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) riportata nell'allegato "A", già approvata per l'anno 2008, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

5) Di porre a carico dei contribuenti l'obbligo di far pervenire al Comune un'apposita richiesta scritta, a pena di decadenza dal beneficio, entro la data di scadenza del termine per il versamento della rata di saldo, con allegazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221, riferita ai redditi percepiti nell'anno 2008.

6) Di dare atto che per il riconoscimento del beneficio di cui al punto 3), la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 5), oltre che all'I.N.P.S. ed ai C.A.F., potrà essere presentata all'Ufficio Tributi, previo appuntamento.

7) Di dare atto che per effetto della determinazioni di cui ai punti che precedono, il gettito per l'anno 2009 ammonterà ad una somma valutabile in Euro 4.220.000,00.=, tenuto conto dei rimborsi di cui all'art. 1, comma 7 della L. n. 244/2007, nonché all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 93/2008.

8) Di incaricare l'Ufficio Tributi della pubblicazione della presente Deliberazione, con le modalità di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, n. 3/DPF del 16.04.2003.

#### ED IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'esito della successiva votazione in forma palese:

- presenti n. 15
- favorevoli n. 12
- astenuti n. 1 (Borri)
- contrari n. 2 (Farina e Lumachi)

#### DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**ALLEGATO "A"**

I.C.I. – Anno 2009 - Riconoscimento della maggiore detrazione spettante per l'abitazione principale in favore di nuclei familiari con situazioni di disagio economico-sociale.

Per l'anno 2009, il diritto alla maggiore detrazione di Euro 258,22.= relativa al possesso dell'abitazione principale, è riconosciuto in favore dei nuclei familiari appresso indicati, con indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) uguale od inferiore ai valori di seguito riportati:

N. componenti il nucleo familiare	Valore indicatore I.S.E.E.	Valore indicatore I.S.E.E. (Per nuclei familiari con presenza di portatori di handicap)
1	14.005,00	24.575,00
2	13.270,00	20.002,00
3	13.019,00	18.200,00
4	12.944,00	17.241,00
5	13.027,00	16.736,00
6 ed oltre	13.254,00	16.557,00